



FOGLIO INFORMATIVO INTERNET BANKING PASSIVO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV)

Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480

Email: bcc@bccflumeri.it Sito internet: www.bccflumeri.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164875

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il servizio permette al cliente, tramite l'utilizzo di un programma fornito da un'altra banca del cliente stesso (banca attiva) ed attraverso il servizio CBI (Corporate Banking Interbancario), di collegare con l'istituto (banca passiva) per verificare i saldi e la movimentazione dei conti correnti, di disporre pagamenti, di gestire gli incassi.

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- messa a disposizione e trasmissione dei dati su circuito Internet;
- ritardo o mancata esecuzione delle operazioni per motivi tecnici o di forza maggiore;
- utilizzo indebito del servizio da parte di terzi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

SPESE	
Canone di locazione	€ 5,00 semestrale
Recupero spese per comunicazioni (escluse quelle previste dall'art. 118 TUB)	€ 10,00 invio postale € 0,00 posta elettronica
Spese invio comunicazioni trasparenza	€ 2,00
Costi relativi a canoni ed utilizzo delle linee telefoniche ed accesso ad internet	A carico del cliente
Spese di notifica a carico del beneficiario	€ 50,00
ALTRE CONDIZIONI	
Valuta di addebito	Data dell'operazione salvo dove diversamente indicato

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 1 mese, dandone comunicazione scritta al cliente.

Analoga facoltà può essere esercitata dal cliente con le medesime modalità.

Nel caso di recesso, sia della banca che del cliente, la banca medesima è tenuta ad effettuare il servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno precedente la data di efficacia del recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il cliente potrà estinguere il rapporto, dando un preavviso di almeno 15 giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Olivieri snc – 83040 – Flumeri) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. *Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.*

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario	Organo collegiale, al quale la clientela può rivolgersi per la risoluzione delle controversie insorte con la banca.
Banca attiva	E' la banca che offre il servizio CBI e con la quale l'impresa stipula il contratto e si pone come interfaccia verso il sistema interbancario, gestendo lo scambio delle disposizioni e delle informazioni con le altre banche
Banca passiva	E' una banca con la quale il cliente/impresa lavora, collegata al servizio CBI tramite la banca attiva e pertanto riceve ed invia le disposizioni e le informazioni con le modalità e i tempi previsti dal circuito di Corporate banking interbancario.
C.B.I.	Il corporate banking interbancario è il servizio promosso dall'ABI, grazie al quale ogni banca può offrire alla clientela imprenditoriale la possibilità di dialogare con banche e imprese con modalità elettroniche e, di norma, mediante un unico collegamento telematico, utilizzando regole operative e tecniche standard diramate dall'Associazione Bancaria Italiana
Internet Banking	Si tratta di un servizio che consente di effettuare via internet, da qualsiasi computer, operazioni di interrogazione e di disposizione sul proprio rapporto di conto corrente.